

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.4.2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 10.9.2012

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 10.05.2016

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<i>Art. 2 bis</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>
<i>Art. 2 ter</i>	<i>Abitazioni concesse in comodato a parenti</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Versamenti e interessi</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 4 bis</i>	<i>Contenzioso e rateazione del pagamento</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sesto al Reghena (prov. di Pordenone) dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'art. 2 del D.L. 102/2013, dall'art. 1 della L. 147/2013 e dall'art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune.
3. I valori venali di cui al comma precedente sono aggiornati annualmente e per zone omogenee con deliberazione di Giunta Comunale.
4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, qualora il soggetto passivo abbia dichiarato o definito a fini fiscali (ad es. contratto di compravendita) per lo stesso anno d'imposta il valore dell'area in misura superiore a quello dichiarato ai fini dell'imposta municipale propria, tale valore costituisce base imponibile a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno.
5. Per le aree successivamente divenute inedificabili compete il rimborso dell'imposta pagata per un periodo non eccedente 2 anni da quello di intervenuta inedificabilità. Il rimborso compete a seguito di presentazione di specifica domanda da effettuarsi, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui le aree sono state assoggettate al vincolo di inedificabilità. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata alcuna opera di qualsiasi natura

sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che lo stesso provvedimento deliberativo che costituisce il vincolo sia divenuto definitivo.

***ART. 2 bis - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E
ISCRITTI AIRE***

1. Sono assimilate all'abitazione principale, e quindi estranee all'applicazione dell'imposta:
 - l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 2 ter - ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il beneficio spetta a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

ART. 3 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,00.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
3. L'importo minimo degli avvisi di accertamento emessi a seguito di attività di verifica è pari a € 12,00.

ART. 4 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, relativamente alla quota di competenza comunale, può essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ammessa la compensazione, che avviene su richiesta del soggetto passivo e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 4 bis - CONTENZIOSO E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, su richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo le modalità previste dai commi seguenti.
4. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si

impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi calcolati al saggio di interesse legale in vigore al momento della predisposizione del piano rateale.

5. Per accedere alla rateazione le persone fisiche in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica che non dovrà essere superiore ai limiti attestati annualmente con decreto del direttore centrale salute FVG, i quali resteranno validi fino all'adozione del successivo decreto. Per accedere alla rateazione tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche (ditte individuali, società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone) dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione che attesti la situazione di obiettiva difficoltà economica.
6. Qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economico/finanziaria.
7. La rateazione non è consentita se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00.
8. La durata del piano rateale non può in nessun caso eccedere i tre anni.
9. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.
10. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente, se entro il termine stabilito per la rata successiva non provvede alla corresponsione della rata stessa e di quelle arretrate, decade automaticamente dal beneficio della rateazione, e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione.

ART. 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile.

ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le richieste di inedificabilità già presentate alla data del 31/12/2015, per le quali è stata applicata la sospensione dell'imposta, devono essere perfezionate con la presentazione di idonea variante puntuale entro e non oltre il 31/12/2016, a cura e spese del privato richiedente; in assenza di presentazione di idonea variante, e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, non sarà più in vigore la sospensione applicata al tributo, che dovrà essere versato per l'intero periodo decorrente dalla presentazione d'istanza.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in applicazione del disposto di cui all'art. 27 c.8 della L. 28/12/2001 n. 448, hanno effetto dal primo gennaio 2016.